



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Settore V - Urbanistica – Edilizia



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTE

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

va@pec.mite.gov.it

Oggetto: *Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico della potenza di 27,46 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Montalto di Castro (VT). Osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 6, del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021.*

Proponente: EG Salice S.r.l.

Il Comune di Montalto di Castro, in qualità di Ente territoriale direttamente interessato dall'intervento, intende esprimere le proprie osservazioni sul progetto presentato evidenziando criticità insuperabili sia afferenti al merito della valutazione di impatto ambientale che relative alla procedura attivata, risultando l'istanza in oggetto pretestuosa in quanto finalizzata a superare una precedente valutazione negativa espressa dall'Area VIA della Regione Lazio sulla medesima ubicazione progettuale.

Il progetto presentato dalla Società EG SALICE al MiTE, infatti, ricalca specularmente l'istanza già depositata da Società appartenente al medesimo gruppo (EG NASCITA S.r.l) in data 30.11.2020 alla Regione Lazio acquisita con prot. 1042331, ove si chiedeva l'installazione, in tre distinti lotti di terreno dislocati nel territorio di Montalto di Castro, di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 51 MWp (cfr. All.1, All.2, All.3 e All.4 contenenti il SIA e la Relazione di intervisibilità depositati al MiTE da EG SALICE e gli stessi documenti depositati da EG NASCITA presso la Regione Lazio). Quel progetto vedeva sviluppare un iter amministrativo complesso che, a seguito delle valutazioni negative fondate anche sulla visibilità dell'impianto da punti sensibili (strade di transito anche ad afflusso turistico SP104, SS312), subiva una sospensione, richiesta dalla stessa proponente di fronte alle valutazioni negative, tesa a modificarne il layout nel senso richiesto dalla conferenza di servizi (cfr in particolare le valutazioni dell'Area Via della Regione Lazio, Comune e MIC contenuta negli atti della conferenza All.5 e All.6). La Società EG NASCITA, consapevole di quelle valutazioni negative, insuperabili senza una ricollocazione progettuale, depositava quindi una nuova ipotesi di layout ove è possibile apprezzare lo stralcio del lotto d'impianto (All.7) oggi invece riproposto al MiTE.

Si rileva pertanto l'inammissibilità dell'istanza presentata essendo il progetto che la Società EG SALICE S.r.l aspira a realizzare oggetto di una precedente valutazione negativa in termini di impatto ambientale effettuata dall'Area VIA regionale e dall'esito di una istruttoria, come di consueto, approfondita. La citata valutazione, peraltro, assume contorni ben più

netti del semplice parere istruttorio, cristallizzando al suo interno l'inidoneità dell'area prescelta dalla proponente quale ubicazione dell'impianto. Tale valutazione non può essere superata con la riproposizione ad altra autorità pubblica della medesima istanza.

Diversamente opinando si ammetterebbe la possibilità per l'azienda di usufruire di una nuova istruttoria su un progetto invece già valutato inidoneo; ciò soltanto grazie all'istituzione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC il cui obiettivo è quello di valutare dal punto di vista ambientale i progetti ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, non certo di fungere da organo di appello di valutazioni regionali già compiute e adeguatamente motivate.

Peraltro, l'istanza presentata oggi dalla Società attiva un procedimento ad iniziativa di parte retto dai principi generali dell'azione amministrativa, risultando così illegittima questa seconda istanza contenente il medesimo oggetto e le medesime richieste di quella valutata negativamente in precedenza. La reiterazione dell'istanza, infatti, nemmeno obbligherebbe la Pubblica Amministrazione ad un esame del suo contenuto avendo esplicitato i suoi effetti con il precedente esercizio del potere, e non essendo la stessa PA vincolata a dare corso ad una istruttoria di fatto già adempiuta, in violazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'*actio* pubblica. Forse la società avrebbe dovuto impugnare i verbali del procedimento condotto dalla Regione Lazio, ritenendo all'epoca che l'iniziale valutazione sull'inidoneità dell'area (limitatamente al lotto poi stralciato) fosse lesiva delle proprie prerogative, piuttosto che ricollocare l'impianto per ottenere un PAUR salvo poi ripresentare un ulteriore e nuovo progetto proprio sul lotto stralciato. Con ciò mostrando di surclassare tutte le valutazioni svolte dalla Regione, dal Comune e dal Mic, scavalcando poteri e competenze grazie alla possibilità di fruire della Commissione ministeriale, sulla quale invece si confida per la conferma delle considerazioni già espresse dalla conferenza e da questo Comune sull'intervento.

Nel merito dell'istanza si rileva comunque l'assoluta incoerenza dell'inserimento rispetto al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. È sufficiente visionare l'immagine del cumulo (cfr. Pag 12 SIA All.1) per acclarare lo stato palesemente saturo del territorio di Montalto di Castro in tema di ubicazione di impianti FER. La planimetria prodotta dalla stessa azienda vale così a superare qualunque argomento sul punto.

Si riportano comunque riferimenti legislativi e giurisprudenziali che dimostrano come la concentrazione di impianti ed il cumulo degli stessi possa fondare una valutazione di inidoneità dell'area scelta come collocazione.

L'Allegato 3 lett.e del DM 10 settembre 2010 stabilisce che:

nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;

L'art. 20 co.1 lett.a e co.2 del D.Lgs 199/2021 statuisce che i Decreti attuativi tesi a stabilire principi e i criteri su cui fondare l'individuazione delle aree idonee ed inidonee all'installazione di impianti FER debbono in via prioritaria:

“a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel

PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;

(.....)

2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti.....”

Le disposizioni riportate rivelano come il legislatore mostri di considerare, elevandola a parametro di legittimità dell'istanza, la concentrazione di impianti nel medesimo territorio, assumendo addirittura l'area vasta come campo di indagine. Le "elevate concentrazioni" di cui parlano le linee guida nazionali contenute nel DM del 2010 sono infatti qualcosa di più e di diverso dalla valutazione cumulativa che la legge stabilisce ai fini dell'assoggettabilità a VIA. Non si tratta di valutare soltanto l'effetto cumulo ma di stabilire un criterio più ampio, che si atteggia così a principio, volto ad escludere la possibilità di collocazione di impianti FER ove il territorio presenti una elevata concentrazione degli stessi, affermando al contempo un ovvio concetto di equa ripartizione e di ragionevole distribuzione degli impianti citati tra le diverse Regioni e, di riflesso, all'interno dei singoli Comuni.

La giurisprudenza si è allineata a questa impostazione aprendo ad un concetto di saturazione territoriale che valesse a legittimare la necessità di pianificare le aree cui destinare le collocazioni escludendo, in caso di concentrazioni insostenibili ovvero interferenti con zone di pregio paesaggistico ed ambientale, porzioni territoriali ritenute inidonee agli inserimenti.

“È quindi legittima la scelta, nell'ambito di strumenti urbanistici, di sottrarre determinate aree a tali insediamenti piuttosto che quella di concentrare i nuovi impianti in aree specifiche, in quanto meno interferenti con i beni paesaggistici. Tale individuazione risulta frutto di scelte discrezionali compiute nell'esercizio della potestà amministrativa di pianificazione e di attuazione dei principi dettati in via generale dal legislatore statale. La decisione, resa in sede di riedizione del procedimento amministrativo conclusosi con il diniego all'operatore privato, precisa altresì che il c.d. dissenso costruttivo, variamente declinato dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 14-quater l. n. 241/1990, non opera quando non vi siano alternative alla incompatibilità dell'insediamento con i luoghi e che la saturazione dei luoghi, ossia il fatto che questi sono interessati da molteplici infrastrutture di vario tipo, non è un motivo valido per paralizzare l'operatività delle ragioni sottese al vincolo paesaggistico. “TAR Puglia, Bari Sez I 6 giugno 2019 n.819

Si assiste così ad una evoluzione del concetto stesso di saturazione, che da iniziale elemento di favore verso le installazioni - stante la considerazione della già avvenuta antropizzazione dei luoghi - , diviene ora, invece, parametro valutativo che penetra l'istanza del privato alla realizzazione, rendendone necessaria una verifica circa la concreta compatibilità dell'intervento col mantenimento dell'integrità e del valore del territorio. Ciò è reso più evidente in presenza di un vincolo che non può retrocedere rispetto all'esigenza di collocare impianti, ma vale anche ove, pur in assenza di vincolo, si manifesti la necessità di non compromettere ulteriormente le aree, specie quelle a destinazione agricola, già occupate da infrastrutture.

Montalto di Castro ha dimostrato di destinare alla causa delle rinnovabili una quota parte del proprio territorio ben più elevata rispetto al debito energetico sullo stesso pendente, presentando così un livello di concentrazione tale da poter escludere in radice nuove collocazioni, e ciò è di palmare evidenza.

Si evidenzia infine che la proponente EG SALICE S.r.l risulta appartenere al gruppo Enfinity, come bene visibile dal logo riprodotto su ogni documento dell'istanza presentata, il quale ha già ottenuto ben tre autorizzazioni all'esercizio di impianti fotovoltaici sul territorio di Montalto di Castro (impianti delle società EG NASCITA, EG MARCONI, EG RINNOVABILI All.8, All.9 e All.10) per una potenza complessiva installata di circa 113 Mwp. In disparte ogni considerazione sulla parcellizzazione dell'iniziativa che ha visto tre distinti procedimenti quando in realtà l'effetto complessivo sul territorio si ottiene sommando la sottrazione di aree che discende dalle tre installazioni, quello che prioritariamente rileva è il bilanciamento tra libertà d'impresa e tutela territoriale. Nel caso in esame si ritiene che la l'iniziativa economica del privato abbia già trovato eccessiva soddisfazione, non potendosi ammettere ulteriore sottrazione di aree che renderebbero manifestamente sperequato il rapporto tra quella iniziativa e la tutela ambientale e paesaggistica.

Alla luce di tutto quanto espresso si ritiene inammissibile ed improcedibile l'istanza presentata, ritenendo anche che l'eventuale successiva istruttoria non possa apportare alcun elemento utile al superamento di una valutazione negativa in termini di impatto ambientale.

Il Comune di Montalto di Castro chiede pertanto l'archiviazione dell'istanza citata, riservandosi ogni prerogativa di legge ed ogni ulteriore produzione e deduzione in merito.

Il Responsabile del Settore
Urbanistica-Edilizia-Demanio
Arch. Patricia Ciurluini

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.lgs n.82 del 07/03/2005

Il Rappresentante Unico del procedimento
Avv. Marco L. Marchetti

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.lgs n.82 del 07/03/2005



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Settore V - Urbanistica – Edilizia



Preg.mo

Avv. Marco Luigi Marchetti

Via XIV Settembre n.73

PERUGIA

Trasmesso con PEC

OGGETTO: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico della potenza di 27,46 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Montalto di Castro (VT). Osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 6, del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021.

Proponente: EG Salice S.r.l. - Nomina Rappresentante Unico Procedimentale dell'Ente

Con la presente la S.V. viene nominata Rappresentante Unico di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.241/90 e per poter rappresentare l'Ente nell'ambito del procedimento di cui in oggetto richiesto per il progetto EG SALICE Srl da realizzarsi nel Comune di Montalto di Castro, conferendoLe ogni potere di legge e in coerenza con le indicazioni fornite da questa Amministrazione comunale.

Distinti saluti.

IL SINDACO

Emanuela Socciarelli

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.lgs n.82 del 07/03/2005